

e-privacy XIX (2016) SPID ed Identità Digitale

E-PRIVACY



24-25 GIUGNO

2016

< 2015W

PISA

POLO DIDATTICO PIAGGE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PISA

# Captatori Informatici

AKA Virus Informatici, AKA Agenti Attivi, AKA Intrusori





## Chi sono



- Avvocato
- Collabora con le cattedre di Informatica Giuridica e Informatica Giuridica Avanzata dell'Università di Milano, ed è
- fellow dell'Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights.
- GdL della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (FIIF) presso il Consiglio Nazionale Forense
- Commissione "Surveillance" e "E-justice", per il CNF, a Bruxelles presso il CCBE (Conseil des barreaux européens)
- È autore per LeggiOggi e HuffingtonPost





# Di cosa stiamo parlando?

Parliamo di sistemi di sorveglianza Parliamo di sistemi di controllo remoto... Per farla breve useremo il termine Trojan







# Quale... "bersaglio"?











# Quale... "bersaglio"?



#### Le smart tv:

- connesse alla rete domestica
- spesso hanno microfono e telecamera...





# Vengono utilizzati anche per le indagini?

Allora perché abbiamo così poche sentenze che parlano di trojan (o meglio di "captatori informatici")?

- Forse perché non hanno ancora un "nome" definito?
- Forse perché il loro utilizzo passa come semplice modalità esecutiva di un'intercettazione tradizionale?





# Siamo sicuri che si tratti di semplici intercettazioni?

- \* Intercettazione?
- \* Perquisizione informatica?
- \* Sequestro (di file, corrispondenza...)?
- \* Tutti contemporaneamente?





# Se le attività si cumulano, che fine fanno i limiti e i presupposti?

Esempio: Art. 247 cpp (Casi e forme delle perquisizioni)

I-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la **perquisizione**, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.





## Alcune premesse

Mezzi di ricerca della prova

- (ISPEZIONI) Artt. 244, 247 "adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione"
- (SEQUESTRO) Art. 254-bis "che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità"
- (sigilli ai beni in sequestro) Art. 260 "Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità"





# Questioni giuridiche: 1) prova tipica o atipica?





# Questioni giuridiche: 2) Se è un'intercettazione... si applica il 266 o il 266-bis?





## 266 vs 266-bis

- I. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

[...]

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di **comunicazioni tra presenti**. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.



# Questioni giuridiche: 3) "che interesse puoi avere al riesame se hai ancora tutti i dati a disposizione?"





# Questioni giuridiche: 4) uno strumento senza limiti?





## Trib. Palermo

Tanto premesso, va intanto precisato che procedendosi per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., il limite motivazionale contenuto nel comma 2 dell'art. 266 c.p.p., non trova applicazione al caso di specie, ex art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152. Non vi è quindi obbligo, nell'ipotesi in cui l'intercettazione avvenga in luogo di privata dimora, quando si procede per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., di motivare sul fatto che vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.





# Questioni giuridiche: 5) Comunicazioni avvocato-assistito







#### Conseil des barreaux européens Council of Bars and Law Societies of Europe

Association internationale sans but lucratif Rue Joseph II, 40 /8 – 1000 Bruxelles T.: +32 (0)2 234 65 10

Email: ccbe@ccbe.eu - www.ccbe.eu

28/04/2016

# on the protection of client confidentiality within the context of surveillance activities

#### **EXECUTIVE SUMMARY**

"The lawyer's obligation of confidentiality serves the interest of the administration of justice as well as the interest of the client. It is therefore entitled to special protection by the State."

the CCBE Code of Conduct, Article 2.3

Whilst it is appreciated that it is an obligation of the state to its citizens to ensure their safety and security, legal professional privilege and professional secrecy are essential underpinnings of the rule of law. Where the state seeks to abrogate or erode the principles of legal professional privilege and professional secrecy, even in the name of national security, this constitutes an attack on the rule of law itself.

However, the supposed conflict between, on the one hand, the imperative to protect national security and, on the other hand, the defence of legal professional privilege and professional secrecy is illusory. Both may co-exist as essential components in a mature and fully functioning democratic society which functions in accordance with the rule of law. It has been the purpose of the present paper to lay out with clarity how that end may be achieved.





## Situazioni ancora poco chiare...

Stesso processo

Tre diversi imputati

Stessi captatori informatici

Tre risultati diversi...





### 13884/2016 rimessione alle sezioni unite. Le questioni

- I. Se il decreto che dispone l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso l'installazione in congegni elettronici di un virus informatico debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione;
- 2. Se, in mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indicati dall'art. 266, comma 2, cod. proc. pen.;
- 3. Se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l'intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata





### Di cosa non si occupa la rimessione alle SSUU

- a) l'effettuazione di videoriprese all'interno dell'abitazione dell'intercettato;
- b) il compimento, a mezzo del virus, di attività di perquisizione e sequestro dei dati contenuti nell'apparecchio elettronico, con modalità sostanzialmente occulte e comunque tali da vanificare o ritardare ingiustificatamente il diritto del destinatario del sequestro a proporre richiesta di riesame e ricorso per cassazione.





# Ci pensano le SSUU...

Udienza del: 28/04/2016

Relatore: V. Romis

Soluzione: Affermativa, limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell'art. 5 I, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.





## tre nuove sentenze (22 giugno 2016)

26054

26055

26058





## 26054 - 26055 - 26058

Tale principio, difforme da quanto affermato in altra pronuncia (Cass. Sez. 6, n. 27100 del 26/5/2015, Musumeci, rv. 265654), riflette invece il più recente arresto della Suprema Corte (Cass. Sez. U., 28/4/2016, Scurato), che, secondo quanto si desume dalla massima provvisoria, ha stabilito che è ammissibile l'utilizzo di captatore informatico limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell'art. 51, commi 3bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.



# Da più parti si nota un'apertura verso i nuovi strumenti di "intercettazione"



## DDL 2 dicembre 2015

#### PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico».





### **Emendamento Casson a ddl S2067**

«c-bis disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni: l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del virus, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale l'attivazione sia consentita soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa salvo si proceda per delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o 416 del codice penale; la registrazione audio si attivi solo con il dispositivo in stato di stand-by al fine di escludere l'intercettazione di contestuali comunicazioni informatiche, telefoniche o telematiche; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione del sistema informatico del dispositivo mobile in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica e sicurezza."

### Cosa considerare secondo CEDU?

### Base normativa

indicazione della **natura dei reati** che possono dare luogo a un ordine di intercettazione

predeterminazione della tipologia delle comunicazioni intercettabili

definizione delle categorie di persone le cui utenze telefoniche possono essere sottoposte ad intercettazione

limiti di durata delle intercettazioni

precauzioni da prendere per comunicare le registrazioni, intatte e nella loro interezza, in modo da renderne possibile l'esame da parte del giudice e della difesa (???)

attribuzione ad un organo indipendente della ccompetenza ad autorizzare le intercettazioni



FOURTH SECTION

CASE OF IORDACHI AND OTHERS v. MOLDOVA

(Application no. 25198/02)





### Cosa considerare secondo CEDU?

- Provvedimento dell'AG
  - Esistenza di un ragionevole sospetto...
  - Principio di NECESSITA' dello "strumento" (gli altri mezzi d'indagine sono
- Controbilanciare ed arginare «il pericolo insito nell'azione segreta di una parte dell'apparato dello Stato sul cittadino» (sent. 24 aprile 1990, Kruslin c. Francia).





## Licenza e Contatti

Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con <u>licenza Creative Commons</u>

<u>Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia</u>. Per ottenere la versione in formato modificabile contattare gli autori

Avv. Francesco Paolo Micozzi

<u>www.gm-lex.eu</u>

